

**PORTO DI ANCONA: BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO
DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI
STUDI AMBIENTALI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE INTEGRATA DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

INDICE

1. PREMESSA	2
2. NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
5. ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	11
6. ALTRE CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO.....	11
7. STRUTTURA OPERATIVA.....	12
8. MODIFICHE, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI.....	13
9. DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI TEMPORALI	14
10. PENALI	15
11. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DELLA DOCUMENTAZIONE	16
12. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE	16
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
14. CORRISPETTIVI ECONOMICI	18
15. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI	21
16. ASSICURAZIONI	21
17. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO	22
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22

1. PREMESSA

Con delibera n. 10 del 29.04.2016 (**all.1**) il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona ha dato mandato di avviare le procedure progettuali ed amministrative volte alla realizzazione del banchinamento del fronte esterno del molo Clementino. Tale intervento si configura quale azione strategica per lo sviluppo dello scalo marittimo atta a consentire, nel perseguimento delle giuste condizioni di competitività nel mercato dei trasporti, l'approdo di unità navali della moderna generazione, di lunghezza fino a 350 metri, identificabili nelle tipologie di traffici non prettamente mercantili ivi incluse le navi da crociera.

In seguito al mandato ricevuto, sono state avviate le attività di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 – commi 5 e 6 – del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (**all.2**).

In particolare sono stati predisposti i seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Relazione sismica;
- Relazione geotecnica e geologica;
- Relazione idraulico-marittima;
- Relazione idrologica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Tav. 1 "Stralcio del Piano Regolatore Portuale vigente con sovrapposizione al Piano Regolatore Generale di Ancona";
- Tav. 2 "Viabilità di accesso ed interna, assetto banchine portuali";
- Tav. 3 "Stato di fatto: planimetria, foto ed immagini 3D";
- Tav. 4 "Stato di fatto area di intervento: planimetria generale quotata e rilievo batimetrico con sezioni";
- Tav. 5 "Sezioni scogliera attuale e sovrapposizione banchina";
- Tav. 6 "Planimetria nuova banchina (soluzione 1)";
- Tav. 7 "Planimetria nuova banchina (soluzione 2)";
- Tav. 8 "Viabilità: stato di fatto e di progetto";
- Tav. 8/bis "Viabilità: stato di fatto e di progetto";
- Tav. 9 "Planimetria, prospetti e sezioni tipo di progetto (soluzione 1)";
- Tav. 10 "Planimetria, prospetti e sezioni tipo di progetto (soluzione 2)";
- Tav. 11 "Fognature e impianti: planimetria e particolari costruttivi";
- Tav. 12 "Particolari costruttivi";

Sono stati altresì predisposti i seguenti studi specialistici che fanno parte integrante del progetto di fattibilità:

- indagini biologiche;
- verifica preventiva dell'interesse archeologico del sito interessato;
- studio preliminare ambientale e paesaggistico ex D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;
- rapporto preliminare ambientale (propedeutico alle verifiche di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica) ex D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii.;
- simulazioni e verifiche di manovrabilità nautica all'interno del bacino portuale interessato in relazione alla nuova banchina oggetto di intervento;
- studio specialistico idraulico marittimo;
- studio di prefattibilità energetica;
- analisi degli impatti prevedibili sulla viabilità portuale;
- analisi della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento.

Successivamente alla conclusione della fase progettuale, stante la complessità dell'intervento in argomento, in data 21.02.2019 l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto una Conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art.14 – comma 3 – della Legge n.241 del 1990 finalizzata ad acquisire le condizioni per ottenere, successivamente alla redazione del progetto definitivo, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati. A conclusione della predetta conferenza di servizi, in data 30.04.2019 è stata emessa la determinazione conclusiva (**all.3**).

Successivamente alla conferenza di servizi preliminare, l'Autorità di Sistema Portuale ha avviato l'iter di variante localizzata al Piano Regolatore Portuale vigente approvato con D.M.LLPP. n.1604 del 14.07.1988, ciò ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.169 del 4 agosto 2016 come modificato dal D.Lgs. n. 232 del 13 dicembre 2017. Nello specifico con delibera del Comitato di Gestione n. 19 del 23.07.2019 (**all.4**) è stata adottata la variante localizzata relativa al banchinamento esterno del molo Clementino corredata del Rapporto Preliminare Ambientale (**all.5**), previa acquisizione della relativa intesa da parte del Comune di Ancona giusto quanto Deliberato dalla Giunta della stessa Amministrazione con atto n. 221 in data 19.04.2018 (**all.6**).

Successivamente alla suddetta adozione, con nota prot.4662 del 07.08.2019 (**all.7**) è stata inoltrata alla Regione Marche l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 – comma 4 bis – della L.84/94 e ss.mm.ii.. Con decreto n.189 del 14.10.2019 (**all.8**) la Regione Marche, acquisiti i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (**all.9**), ha stabilito l'assoggettamento a VAS della variante localizzata in argomento.

Nel contempo, con nota prot.5086 del 09.09.2019 (**all.10**) è stata trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'istanza di parere in ordine alla medesima variante localizzata. Il predetto parere è stato reso nell'adunanza del 25.11.2020 (**all.11**).

Per quanto sopra, quindi, la variante localizzata ex art. 22 del D.Lgs. n.169 del 4 agosto 2016 come modificato dal D.Lgs. n. 232 del 13 dicembre 2017 relativa al banchinamento esterno del molo Clementino dovrà essere sottoposta a VAS. Inoltre, poiché l'intervento in argomento è compreso nell'elenco di cui all'allegato II della parte II del D.Lgs. 152/2006, lo stesso dovrà essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il MITE, ciò anche al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 5 – comma 1 lettera g) – del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 - comma 3 ter – del D.Lgs. 152/2006 (*“Qualora il Piano Regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento”*), è intenzione dell'Autorità di Sistema Portuale procedere alla VIA integrata con la VAS pervenendo ad un unico provvedimento.

2. NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento ha per oggetto i servizi attinenti alla redazione degli studi ambientali relativi alla procedura di VIA integrata dalla VAS della variante localizzata relativa al banchinamento del fronte esterno del molo Clementino, così come previsto dall'art. 6 - comma 3 ter – del D.Lgs. 152/2006, comprensiva della preliminare fase di scoping di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 per la definizione dei contenuti dello studio ambientale integrato VIA-VAS.

In particolare, lo stesso disciplina le modalità di svolgimento delle prestazioni finalizzate alla redazione dello Studio Ambientale Preliminare Integrato (SAPI) necessario per la fase di scoping e dello Studio Ambientale Integrato (SAI) relativo alla predetta procedura integrata.

Per l'intervento di cui trattasi nonché per il relativo servizio a cui il presente disciplinare fa riferimento, assume il ruolo di committente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, denominata di seguito *Autorità*, e si identifica quale *Affidatario* il soggetto che assumerà dall'Autorità l'incarico per lo svolgimento del suddetto servizio.

L'affidamento del servizio in argomento avverrà mediante la procedura che verrà individuata in accordo con le vigenti disposizioni normative, come da relativa Determina a contrattare o atto ad essa equivalente.

Il contratto che verrà stipulato riporterà il contenuto del presente documento.

La spesa per il servizio in argomento troverà copertura alla voce 2.02.03.06.001 "*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*" del bilancio di questo Ente, ed inserito nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento di "*Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino*".

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Di seguito sono indicati i principali riferimenti normativi:

- Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) nonché relative linee guida attuative;
- Decreto legge n. 55/2019 coordinato con la legge di conversione n. 55/2019 (c.d. sblocca cantieri);
- Decreto legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- Decreto legge n. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, per le parti ancora in vigore (Regolamento di attuazione ed esecuzione in materia di contratti pubblici);
- Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Decreto legislativo n. 50/2016);
- Linee Guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria);
- Linee Guida n.2 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (recanti "offerta economicamente più vantaggiosa"), ove rilevanti e/o applicabili;
- Linee Guida n.4 dell'ANAC (recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria"), ove rilevanti e/o applicabili;
- Legge n.84/1994 e ss.mm.ii. (Riordino della legislazione in materia portuale), con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l'art.22 del D.Lgs. 169/2016 e D.Lgs. 232/2017;
- Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo);
- Decreto legislativo n.152/2006 (Norme in materia ambientale).

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nella redazione degli studi ambientali relativi alla procedura di VIA integrata dalla VAS della variante localizzata relativa al banchinamento del fronte esterno del molo Clementino, così come prevista dall'art. 6 - comma 3 ter – del D.Lgs. 152/2006, comprensiva della preliminare fase di scoping di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 per la definizione dei contenuti dello studio ambientale integrato VIA-VAS.

In particolare il servizio sarà articolato secondo le seguenti fasi:

1. **fase preliminare di consultazione (o scoping)**: definizione dei contenuti dello Studio Ambientale Preliminare Integrato (SAPI) previa consultazione con l'Autorità competente (MITE) e gli SCA (art. 21 del D.Lgs. 152/06);
2. **procedura ambientale integrata**: redazione dello Studio Ambientale Integrato (SAI) per l'invio dell'istanza di parere VIA-VAS nonché di tutte le integrazioni e/o controdeduzioni necessari all'acquisizione del provvedimento unico VIA-VAS.

4.1 Fase preliminare di consultazione (redazione SAPI)

La fase preliminare consiste nella predisposizione dello SAPI da sottoporre a consultazione, o scoping, secondo quanto previsto dall'art. art. 21 del D.Lgs. 152/06. Tale fase è necessaria per poter definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello SAI, oggetto della fase successiva, per l'istanza di parere di VIA integrata con la VAS.

Come descritto nella premessa, questa Autorità ha già predisposto un Rapporto Preliminare Ambientale (RPA), adottato dal Comitato di Gestione con delibera n. 19 del 23.07.2019, che è stato oggetto di istanza di verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione Marche la quale, con decreto n.189 del 14.10.2019, ha stabilito l'assoggettamento.

La predisposizione del SAPI dovrà completare il suddetto RPA con gli elementi previsti per lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) di cui all'allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. 152/06, per quanto non affrontati nel RPA stesso e dovrà altresì tenere conto dei pareri degli SCA resi in sede di verifica di assoggettabilità a VAS nonché dei contenuti del parere di assoggettabilità reso dalla Regione Marche.

Il SAPI da predisporre a cura dell'Affidatario, pertanto, sarà composto dai seguenti elaborati:

1. Raccolta della documentazione fornita dall'Autorità:
 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - RPA già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione Marche;
 - Appendice al RPA (pareri SCA, decreto Regione Marche di assoggettabilità a VAS;
2. Valutazioni/integrazioni successive al decreto di assoggettabilità a VAS;
3. SPA con gli elementi non contenuti nel RPA;
4. Piano di lavoro per la redazione dello SAI;
5. Compendio: relazione integrata di sintesi dei precedenti elaborati che illustri in maniera sistematica i contenuti del SAPI.

Per quanto concerne i contenuti minimi del SAPI, dovrà farsi riferimento agli allegati IV-bis e VI della parte seconda del D.Lgs. 152/06 così come illustrati nella **Tabella 1**. In ogni caso l'Affidatario, nella redazione dei documenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, potrà avviare contatti informali con le Amministrazioni coinvolte (tenendone sempre informata l'Autorità) finalizzati a conseguire la completezza ed adeguatezza dei contenuti del SAPI.

Conclusa la sua redazione, l'affidatario dovrà inviare il SAPI a questa Autorità di Sistema Portuale affinché la stessa possa provvedere all'invio al MITE dell'istanza di scoping.

La fase di consultazione potrà svolgersi anche mediante indizione di conferenza di servizi da parte del MITE a cui il soggetto affidatario, redattore del SAPI, dovrà partecipare a supporto di questa Autorità di Sistema Portuale.

SEZIONI	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	NOTE/ELABORATO
SEZIONE RELATIVA AI CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE	Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della variante localizzata e motivazioni della scelta tra le diverse alternative possibili	All. VI parte seconda D.lgs n. 152/06, lettera a) lettera e) e, in parte, lettera h)	Elementi già nel Rapporto Preliminare Ambientale adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 19 del 23.07.2019, sulla base del quale si è svolta la verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione Marche
	Quadro di riferimento pianificatorio e programmatico preliminare		
	Individuazione preliminare degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti alla variante localizzata, con particolare riferimento alla Strategia Nazionale e Regionale di Sviluppo Sostenibile		
	Definizione preliminare del rapporto con i pertinenti piani o programmi (o analisi di coerenza esterna) e con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale		
	Definizione dell'ambito di influenza ambientale e territoriale ¹		
SEZIONE RELATIVA AI CONTENUTI DEL PROGETTO	Quadro di riferimento progettuale - Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto/variante localizzata	All. IV-bis parte seconda D.lgs. n. 152/06 lettera b) e All. VI parte seconda D.lgs. n. 152/06, lettere c) e d)	Da prevedere nello SPA
	Descrizione della localizzazione del progetto/variante e delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree geografiche che potrebbero essere interessate (emergenze ambientali, culturali e paesaggistiche comprese nell'ambito di influenza territoriale del progetto/variante).		
	Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto/variante potrebbe avere un impatto rilevante	All. IV-bis parte seconda D.lgs. n. 152/06 punto 2 e e All. VI parte seconda D.lgs. n. 152/06, lettera b)	
	Descrizione preliminare di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto/variante sull'ambiente	All. IV-bis parte seconda D.lgs. n. 152/06 punto 3, lettere a) e b) e All. VI parte seconda D.lgs. n. 152/06, lettera f)	
	Individuazione preliminare delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi	All. IV-bis parte seconda D.lgs. n. 152/06 punto 4, e All. VI parte seconda D.lgs. n. 152/06, lettera g)	

¹ Individuazione delle matrici/aspetti ambientali potenzialmente interessati dalle previsioni di variante e dell'area potenzialmente interessata dagli effetti, positivi e negativi, diretti e indiretti dovuti all'attuazione delle previsioni di variante

	Identificazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale integrato con il Rapporto Ambientale (scala territoriale, tipologia di informazioni che verranno impiegate (caratteristiche qualitative o quantitative) e relative fonti e descrizione dei sistemi di analisi e di valutazione che saranno applicati		
	Modalità di integrazione della procedura VIA-VAS integrata con l'approvazione della variante localizzata/progetto		
	Piano di Lavoro per la predisposizione del SAI		
	Compendio		

Tabella 1: contenuti del SAPI secondo gli allegati IV-bis e VI del D.Lgs. 152/2006

4.2 Procedura ambientale integrata (redazione SAI)

Sulla base di quanto definito in fase di scoping, con riferimento anche ai contributi degli SCA, si procederà alla redazione del SAI in ossequio ai contenuti previsti dagli allegati VI e VII alla parte II del D.Lgs. 152/06.

In particolare, l'Affidatario medesimo dovrà procedere alla redazione dei seguenti elaborati:

1. SAI, secondo i contenuti di cui agli allegati VI e VII alla parte II del D.Lgs. 152/2006
2. Sintesi non tecnica
3. Avviso pubblico (per consultazione del pubblico)

Ai suddetti elaborati l'Autorità allegherà il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "*Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino*" e la copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art.33 del D.Lgs. 152/2006 al fine del loro inoltro al MITE unitamente alla istanza di parere unico VIA-VAS secondo il combinato disposto del Titolo II e Titolo III del D.Lgs. 152/06.

Le fasi 4.1 e 4.2 precedentemente illustrate, di competenza del soggetto Affidatario del presente servizio, si integreranno con la procedura prevista dal D.Lgs. 152/2006 per le parti di competenza di questa Autorità (Proponente) e del MITE (Autorità Competente) secondo il cronoprogramma illustrato nella **tabella 2**.

AFFIDATARIO STUDI AMBIENTALI	PROPONENTE AdSP MAC	AUTORITÀ COMPETENTE MITE	NOTE
<p>Redazione dello Studio Ambientale Preliminare Integrato VIA-VAS (SAPI)</p>			<p>Il SAPI si comporrà dei seguenti elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta della documentazione fornita dall'Autorità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetto di fattibilità tecnica ed economica; ▪ RPA già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione Marche; ▪ Appendice al RPA (pareri SCA, decreto Regione Marche di assoggettabilità a VAS; 2. Valutazioni/integrazioni successive al decreto di assoggettabilità a VAS; 3. SPA con gli elementi non contenuti nel RPA; 4. Piano di lavoro per la redazione dello SAI; 5. Compendio: relazione integrata di sintesi dei precedenti elaborati che illustri in maniera sistematica i contenuti del SAPI <p>Entro 120 giorni</p>
	Istanza di scoping	Scoping (consultazione con SCA)	Definizione dei contenuti e del livello di dettaglio dello SIA integrato con il RA. L'avvenuta pubblicazione sul sito web verrà comunicata a tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate. Verranno altresì avvisati gli SCA che si sono già espressi in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, invitandoli a procedere solo ad eventuali integrazioni ai propri pareri. Parere entro 90 giorni

4.1 - FASE PRELIMINARE DI CONSULTAZIONE

AFFIDATARIO STUDI AMBIENTALI	PROPONENTE AdSP MAC	AUTORITÀ COMPETENTE MITE	NOTE
Redazione dello Studio Ambientale Integrato VIA-VAS (SAI)			<p>Si comporrà dei seguenti elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborati progetto fattibilità tecnica ed economica 2. SAI, secondo i contenuti di cui agli allegati VI e VII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 3. Sintesi non tecnica 4. Avviso pubblico (per consultazione del pubblico) 5. Copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art.33 del D.Lgs. 152/2006 <p>Il SAI tiene conto dei risultati del SAPI di cui alla fase precedente, delle osservazioni formulate dagli SCA in merito alle problematiche di natura strategica (aspetti di Piano e alternative) pervenute in fase di SAPI. In esso verranno evidenziate le alternative progettuali presentate, motivando la scelta di quella finale.</p> <p>Entro 180 giorni</p>
	Istanza parere VIA-VAS		
Eventuali integrazioni		Verifica completezza della documentazione inviata	Entro 10 giorni
		Verifica completezza integrazioni	Entro 10 giorni
		Pubblicazione sul sito (consultazione del pubblico e delle Amministrazioni)	<p>La pubblicazione avviene con le stesse modalità stabilite per la VIA dall'Art. 24 del D.Lgs. 152/06.</p> <p>L'avvenuta pubblicazione verrà comunicata a tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate. Verranno acquisiti le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Amministrazioni. Entro 60 giorni</p>
Controdeduzioni			<p>Possono essere presentate controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri. Entro 10 giorni</p>

4.2 - PROCEDURA AMBIENTALE INTEGRATA VIA-VAS

			Qualora all'esito delle consultazioni, dei pareri/osservazioni o delle controdeduzioni si renda necessario, possono essere chieste integrazioni. Entro 20 giorni
			Entro 10 giorni
		La pubblicazione avviene con le stesse modalità stabilite per la VIA dall'Art. 24 del D.Lgs. 152/06. L'avvenuta pubblicazione verrà comunicata a tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate. Verranno acquisiti le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Amministrazioni. Entro 30 giorni	
			Possono essere presentate controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri. Entro 5 giorni
		Valutazione dello SAI, delle osservazioni, pareri, integrazioni e controdeduzioni	L'AC propone al Ministro l'adozione del provvedimento di VIA-VAS. Entro 60 giorni
		Provvedimento VIA-VAS	Adozione da parte del Ministro del provvedimento VIA-VAS, previa acquisizione del concerto da parte del Ministro del MiBACT (entro 15 giorni). Entro 30 giorni o comunque entro 210 giorni dall'avvio del procedimento

Tabella 2: cronoprogramma procedura VIA-VAS integrata

5. ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Tutte le prestazioni di cui sopra saranno svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa nonché dei criteri e delle indicazioni impartiti dal Responsabile del procedimento. Esse includeranno inoltre ogni incombenza accessoria o comunque connessa che sia dovuta per il completo e regolare svolgimento del servizio in questione ed in particolare:

1. L’Affidatario in generale è obbligato all’osservanza di tutte le condizioni e le norme stabilite con il disciplinare ed il bando di gara relativi al servizio in argomento nonché con il presente atto, nonché delle previsioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente documento e dagli atti da esso richiamati, è obbligato all’osservanza della Legge 2 marzo 1949 n. 143, per la parte ancora in vigore, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto del servizio medesimo.
2. L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico in piena conformità alle norme vigenti e alle direttive ed istruzioni che saranno impartite dal committente mediante il competente Responsabile unico del procedimento.
3. L’Affidatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà inoltre ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di servizi di ingegneria, le norme fiscali e qualsiasi norma possa comunque riguardare il servizio di che trattasi.
4. L’Affidatario dovrà produrre ogni altro documento o elaborato richiesto dall’Autorità e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni, al fine di chiarire ed integrare quanto già da egli presentato nell’ambito del servizio. La produzione di tali elaborati o documenti non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto ai fini del servizio in argomento, ad eccezione di varianti o modifiche sostanziali che non dipendano dall’operato dell’Affidatario.
5. L’Affidatario dovrà procedere alla predisposizione della documentazione eventualmente necessaria qualora il MITE ritenesse di voler procedere ad un’ulteriore pubblicazione successivamente alle integrazioni e/o chiarimenti e/o controdeduzioni. La produzione di tali elaborati o documenti non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto ai fini del servizio in argomento, ad eccezione di varianti o modifiche sostanziali che non dipendano dall’operato dell’Affidatario.
6. L’Affidatario dovrà assistere l’Autorità durante tutte le riunioni, conferenze di servizi che si renderanno necessarie con il MITE, con gli SCA e con ogni altra Amministrazione per la redazione del SAPI e del SAI.
7. L’Affidatario dovrà rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici ed i servizi della committenza.
8. L’Affidatario prenderà atto che il servizio di che trattasi non comporterà, in alcun modo, il suo inserimento nell’apparato organizzativo dell’Autorità.
9. L’offerta dell’Affidatario come risultante dalla procedura di aggiudicazione del presente servizio costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento del servizio medesimo. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive e ogni altra condizione prevista nell’offerta dell’Affidatario riferita al servizio in argomento.

6. ALTRE CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO

1. L’Affidatario rinuncia a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di compenso oltre a quanto previsto ai sensi dell’atto contrattuale stipulato per il servizio in argomento, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale e per interruzioni del servizio medesimo che non siano imputabili a comportamenti dolosi o gravemente colposi della committenza.

2. L’Affidatario non potrà pretendere nessun riconoscimento economico oltre a quanto previsto dall’accordo contrattuale pattuito per il servizio in argomento nemmeno a seguito di eventuali aggiornamenti tariffari, rivalutazioni o revisioni di qualunque genere che dovessero sopraggiungere successivamente alla data di affidamento del servizio.

3. L’Autorità, ai fini del corretto espletamento del servizio in argomento, metterà a disposizione dell’Affidatario tutta la documentazione e le conoscenze in suo possesso, prestando altresì, per quanto di competenza, ogni collaborazione ed utile supporto. Detta documentazione, in particolare, può essere consultata ed acquisita in copia dall’Affidatario a proprie cure e spese, fermi restando gli obblighi di tutela e di riservatezza previsti dal presente documento e dalle vigenti norme in capo all’Affidatario medesimo.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, l’Affidatario si impegna a:

- produrre, nei tempi indicati al successivo punto 9, un numero minimo di n.1 copie in formato cartaceo ed n.1 copia in formato digitale di ogni elaborato (compresi elaborati grafici editabili in formato .dwg) ed atto che da egli venga prodotto nell’ambito dell’espletamento del servizio in argomento (il formato digitale, accompagnato da dichiarazione della corrispondenza al relativo formato cartaceo, dovrà essere consultabile ed editabile mediante i più comuni sistemi informatici – es. file .dxf, .dwg, .doc, .xls, .jpg);
- tutti gli elaborati dovranno essere debitamente firmati da figure abilitate ed iscritte nei relativi albi di appartenenza ai sensi della normativa vigente in materia.

5. Tutte le spese derivanti dall’assunzione degli obblighi da parte dell’Affidatario per quanto previsto nel presente documento si intendono conglobate in maniera forfetaria nel compenso stabilito per il servizio in argomento. L’Affidatario rinuncia pertanto a qualsiasi rimborso, indennità, vacanza e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare.

7. STRUTTURA OPERATIVA

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, il servizio dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che si renderanno perciò personalmente responsabili e comunque verranno nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, già in sede di partecipazione alla procedura di gara volta all’affidamento del servizio in questione.

La struttura operativa minima preposta all’esecuzione del servizio dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali:

- **un Esperto in materie Urbanistiche con funzione di Coordinatore** e con qualifica di Architetto o Ingegnere con specializzazione nel settore civile e ambientale, industriale e dell’informazione, abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto nel relativo albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
- **un Esperto in strutture portuali** con qualifica di Ingegnere civile con specializzazione nel settore civile e ambientale, industriale e dell’informazione abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto nel relativo albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
- **un Esperto in archeologia preventiva** con qualifica di Archeologo iscritto nell’elenco per l’archeologia preventiva istituito presso il MiBACT;
- **un Esperto in biologia marina** con qualifica di Biologo marino abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto nel relativo albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;

- **un Esperto in materie ambientali - con riferimento alla qualità dell'acqua, dell'aria, rumore ed energia**
- con qualifica di Ingegnere ambientale o laureato in scienze ambientali regolarmente iscritto nel relativo albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Il requisito relativo all'iscrizione al relativo ordine professionale ed alla abilitazione all'esercizio della professione è da intendersi con riferimento ad una anzianità maturata di almeno 10 anni, in ragione della natura specifica ed estremamente specialistica dell'incarico in affidamento, nonché della particolarità della procedura ambientale di cui trattasi, in cui si richiede l'integrazione della procedura di VIA con quella di VAS.

I professionisti componenti la struttura operativa che svolgerà l'incarico di cui trattasi potranno configurarsi sia come componenti di una eventuale associazione temporanea, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente con status di dipendente o di consulente su base annua ai sensi del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.Lgs n. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto non possono essere subappaltate eccettuate quelle attività specificatamente previste dalla norma citata, come meglio specificato al successivo punto 16 "Subappalto, cessione del contratto".

Ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico, eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante; in tal caso, il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della Stazione Appaltante, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario ed a loro spese, di ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo degli studi ambientali e trasportistici.

8. MODIFICHE, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Le modifiche al presente contratto di appalto devono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento e possono aversi esclusivamente nel caso in cui non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, tassativamente nei seguenti casi:

- per servizi supplementari purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità dei servizi nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - b) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. Tra le predette circostanze, può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per la valutazione della sostanziale modifica o variante del contratto si rimanda all'art. 106 co. 4 del D.Lgs n. 50/2016.

2. L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini previsti per l’espletamento dell’incarico nonché della conformità di quanto progettato ed eseguito nell’ambito del servizio stesso.

3. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d’opera, sospensioni o interruzioni del servizio o altra modifica potrà essere attuata o presa in considerazione dall’Affidatario se non risulti da apposito atto sottoscritto dalla committenza. In difetto di detto atto, qualsiasi responsabilità per danni, ritardi o pregiudizi di sorta che dovessero verificarsi a seguito di variazioni, sospensioni, modifiche od altre iniziative analoghe prese esclusivamente dall’Affidatario ricadranno sul medesimo.

4. L’Affidatario risponderà altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni, od altri atti o comportamenti non autorizzati dalla committenza.

5. Qualunque variazione o sospensione od evento straordinario che attenga alle attività dell’Affidatario deve essere comunicato tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del procedimento.

6. Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio in argomento occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni affidate, l’Affidatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo originariamente stabilito per il servizio medesimo. Al di là di tale limite, l’Affidatario ha diritto alla risoluzione contrattuale ed al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, nei termini del presente disciplinare. Nell’ipotesi del superamento del suddetto limite, il Responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all’Affidatario che, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare o meno la prosecuzione del servizio e a quali condizioni; nei successivi quarantacinque giorni naturali e consecutivi, l’Autorità deve comunicare all’Affidatario le proprie determinazioni al riguardo. Qualora l’Affidatario non dia alcuna risposta alla suddetta comunicazione del Responsabile del procedimento, si intende manifesta la volontà di accettare la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni del presente disciplinare. Ove l’Affidatario non si avvalga del diritto alla risoluzione, egli è obbligato ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione delle prestazioni del servizio.

7. La committenza può sempre ordinare l’esecuzione delle prestazioni del servizio in misura inferiore rispetto a quella prevista con il presente disciplinare, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato per il servizio stesso e senza che per ciò nulla spetti all’Affidatario a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata dalla committenza all’Affidatario.

8. Laddove per qualunque giusta ragione o motivo di pubblico interesse la committenza ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito alla prosecuzione del servizio avviato, quest’ultimo, su insindacabile iniziativa della committenza stessa, potrà essere dichiarato concluso, senza possibilità di eccezioni né di indennizzi da parte dell’Affidatario. In tale evenienza, sempre che le prestazioni svolte siano giudicate dal responsabile del procedimento conformi ai requisiti dovuti, competerà all’Affidatario, del compenso originariamente pattuito, soltanto la quota corrispondente alle attività effettivamente rese, ciò a piena tacitazione di queste ultime.

9. DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI TEMPORALI

Il servizio in argomento dovrà svolgersi secondo il cronoprogramma di cui alla **Tabella 2**, ed in particolare:

1. Le prestazioni affidate decorreranno dalla data delle singole comunicazioni di avvio che, per ogni fase del servizio (fase di scoping, procedura ambientale integrata), verranno trasmesse all’Affidatario dal competente Responsabile del procedimento.

2. Il tempo utile per la redazione del SAPI (fase di scoping) è di **n. 120 (diconsi centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio del servizio da parte del**

Responsabile unico del procedimento (farà fede la data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC) ed avrà termine con la consegna del SAPI completo di tutti gli elaborati previsti al punto 4.1.

3. Il tempo utile per la redazione del SAI (procedura ambientale integrata) è di **n. 180 (diconsi centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile unico del procedimento** (farà fede la data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC) ed avrà termine con la consegna del SAI completo di tutti gli elaborati previsti al punto 4.2.

4. Qualora pervenga dal MITE e/o dagli SCA richieste di integrazioni, chiarimenti, controdeduzioni, il Responsabile del procedimento le inoltrerà all’Affidatario che entro n. 10 (diconsi dieci) giorni naturali e consecutivi (farà fede la data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC) farà pervenire al Committente i relativi riscontri. In caso di eventuale ulteriore pubblicazione dell’avviso, i termini per fornire i riscontri si intendono dimezzati.

5. Qualora, durante l’esecuzione del presente servizio, l’Affidatario dovesse ritenere necessario procedere all’esecuzione di monitoraggi, analisi e rilievi da affidare ad altro soggetto, l’Affidatario stesso dovrà trasmetterne motivata richiesta al Responsabile del procedimento che procederà, previa eventuale positiva valutazione, a sospendere i termini temporali del servizio e ad autorizzare l’Affidatario medesimo alla redazione di una perizia per l’affidamento, da parte di questa Autorità di Sistema Portuale, ad altro soggetto delle prestazioni richieste. I termini temporali riprenderanno mediante atto del Responsabile del procedimento a conclusione delle prestazioni.

6. Il tempo utile per la redazione delle suddette perizie è fissato in n. 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della formale comunicazione di avvio da parte del Responsabile unico del procedimento (farà fede la data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC). Al termine dell’esecuzione, di cui l’Affidatario ricoprirà il ruolo di Direttore dell’esecuzione, lo stesso dovrà immediatamente compilare il verbale di ultimazione, nonché predisporre la contabilità finale delle prestazioni eseguite ed emettere il relativo certificato di regolare esecuzione nel termine massimo di n. 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta ultimazione previa acquisizione degli eventuali certificati propri del servizio svolto.

7. Resta fermo ogni obbligo dell’Affidatario per quanto concerne l’assistenza alla committenza che, tra una fase del servizio e l’altra, si rendesse dovuta ai fini delle istruttorie amministrative, nonché per modifiche, integrazioni ed aggiornamenti che, nei tempi all’uopo assegnati dal Responsabile del procedimento, dovranno essere comunque apportati alla documentazione già prodotta in ottemperanza alle prescrizioni che i competenti soggetti istituzionali dovessero impartire nelle sedi di formulazione delle approvazioni e dei pareri di competenza.

8. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita per legge di uno specifico atto di assenso comunque denominato, tale singola prestazione non potrà essere iniziata anticipatamente se non a totale rischio dell’Affidatario, il quale, nel caso, dovrà poi provvedere agli eventuali adeguamenti del caso.

9. L’Autorità si riserva di chiedere, per giusta motivazione e con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni oggetto del servizio.

10. PENALI

1. Il ritardo conseguito nelle prestazioni progettuali oggetto del servizio, salvo i casi non dipendenti dall’Affidatario, comporterà l’applicazione, a carico dell’Affidatario medesimo, di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico previsto per ciascuna delle fasi e sopra descritte.

2. Considerato che il servizio è articolato in più fasi, le eventuali penali interesseranno singolarmente ciascuna delle fasi medesime che vengano a compiersi con ritardo. Le penali sono comunque cumulabili, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del compenso complessivo del servizio. Superato detto limite, è facoltà del Responsabile del procedimento intraprendere la risoluzione del contratto relativo al servizio in questione, in danno dell'Affidatario.
3. Qualora un elaborato redatto ai sensi del presente disciplinare non sia approvabile perché carente o necessitante di modifiche, il Responsabile del procedimento assegnerà, per gli adeguamenti del caso, un congruo tempo utile che, se non rispettato, determinerà l'applicazione della penale come sopra stabilita.
4. La committenza, nella prima occasione utile (es. liquidazione dei corrispettivi previsti relativamente al servizio in argomento), potrà compensare gli importi delle penali (crediti) con i corrispettivi dovuti all'Affidatario a qualsiasi titolo, ciò su specifica disposizione del competente responsabile del procedimento.
5. L'applicazione delle penali suddette non esclude le responsabilità dell'Affidatario per eventuali danni derivanti dai ritardi conseguiti per colpa del medesimo, né la possibilità per la committenza di pretendere indennizzi o risarcimenti, esecuzioni d'ufficio in danno dell'Affidatario, interessi legali.
6. È ammessa, su richiesta giustamente motivata dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali eventualmente comminate, qualora si riconosca che il ritardo effettivamente non è imputabile all'operato dell'Affidatario stesso. La disapplicazione della penale non comporta comunque, per l'Affidatario, il diritto a compensi aggiuntivi, indennizzi di sorta od interessi moratori. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la committenza su proposta del competente responsabile del procedimento.

11. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto redatto in favore dell'Affidatario, gli elaborati predisposti nell'ambito del servizio in argomento resteranno di proprietà piena, assoluta ed esclusiva, dell'Autorità, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà darvi o meno realizzazione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e/o aggiunte che risulteranno necessarie per qualunque motivo, ciò senza che l'Affidatario medesimo possa avanzare eccezioni, riserve o pretese di sorta.
2. Il committente, per le proprie finalità istituzionali, è altresì autorizzato all'utilizzo pieno ed esclusivo degli elaborati nonché di ogni altro studio prodotti nell'ambito del servizio in argomento, ciò anche in caso di affidamento a terzi di prestazioni comunque connesse al servizio medesimo. In tale ultimo caso, resta inteso che le responsabilità dell'Affidatario saranno limitate alle prestazioni da egli svolte, senza possibilità alcuna di estensione alle attività svolte da soggetti terzi.

12. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. L'Affidatario, nell'espletare il servizio in argomento, è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative, sia in particolare per quanto attiene alle notizie che possano influire sull'andamento delle procedure amministrative della committenza. Senza la preventiva autorizzazione formale della committenza, non potrà pertanto divulgare a terzi notizie o informazioni specifiche su tutto quanto riguarda il servizio di cui trattasi, né potrà fornire, sempre a terzi, nessuna della documentazione che venga prodotta od acquisita nell'ambito del servizio medesimo.
2. L'Affidatario è quindi direttamente responsabile degli atti a lui affidati ai fini del servizio in argomento, nonché della loro riservatezza, restando dunque obbligato per la loro corretta conservazione e salvaguardia.

3. L’Affidatario, nell’espletare il servizio in questione, è altresì tenuto al rispetto dei principi e delle disposizioni sancite in materia di protezione dei dati personali dalle vigenti norme legislative, di cui in particolare al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..

4. Le prestazioni del servizio dovranno essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare mai la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi della committenza. L’Affidatario dovrà coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni.

5. L’Affidatario deve astenersi da tutte le procedure e dalle attività che, rispetto al servizio in questione, possano assumere aspetti di incompatibilità in relazione agli interessi pubblici e della committenza.

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, resta inteso che:

- il suddetto decreto prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”);
- il trattamento dei dati personali della committenza di cui l’Affidatario incaricato è in possesso o che alla committenza saranno richiesti o che da essa o da terzi verranno comunicati sarà svolto esclusivamente per adempimenti degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;
- il trattamento suddetto sarà effettuato per opera di soggetti appositamente incaricati e avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità medesime, sulla base dei dati già comunicati all’Affidatario, restando l’impegno da parte della committenza di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
- i dati della committenza, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del disciplinare, saranno comunicati a eventuali altri professionisti e consulenti per i vari adempimenti connessi al presente disciplinare, pubbliche amministrazioni preposte al controllo delle pratiche edilizie connesse al servizio in argomento, soggetti che possono accedere ai dati della committenza in forza di disposizioni di legge;
- il conferimento da parte della committenza dei predetti dati ha natura obbligatoria ed essenziale ai fini dell’esecuzione degli obblighi di legge ed al regolare adempimento degli impegni contrattuali;
- il titolare del trattamento dei dati per conto della committenza è il responsabile del procedimento preposto al servizio in argomento;
- in merito a quanto sopra, competono alla committenza i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, pubblicato nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n. 174 che la committenza stessa dichiara di conoscere.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà dell’Autorità risolvere il contratto relativo al servizio in argomento, anticipatamente ed in ogni momento, qualora l’Affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo, oppure a norme di legge o aventi comunque forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta ai sensi del presente disciplinare o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni affidategli.

2. Il contratto relativo al servizio in argomento potrà altresì essere risolto, in danno dell’Affidatario, in uno dei seguenti casi:

- accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare in materia di riservatezza, tutela dei dati personali, incompatibilità;
- revoca o decadenza dell’iscrizione professionale di appartenenza (nel caso in cui l’Affidatario sia strutturato in forma di associazione anche temporanea o societaria, la condizione sussiste quando non si disponga di una figura professionale sostitutiva di equivalente qualifica);
- perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giudiziario anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i propri collaboratori;
- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali per tardata esecuzione delle prestazioni previsti dal presente disciplinare;
- violazione o mancata ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- altre ipotesi previste espressamente dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La risoluzione del contratto di cui ai precedenti punti avverrà con semplice comunicazione scritta da parte della committenza, recante la relativa motivazione, purché con preavviso di n. 20 giorni naturali e consecutivi.

4. Restano valide, per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, le disposizioni del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

14. CORRISPETTIVI ECONOMICI

1. I corrispettivi professionali posti a base di gara per l’affidamento del servizio in questione sono stati determinati in considerazione degli importi presunti dei lavori così come valutato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, a cui il servizio stesso fa riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 24, co. 8 del D.Lgs n. 50/2016, nonché in relazione alle categorie e alla classi di opere interessate che vengono di seguito indicate in riferimento al D.M. 17 giugno 2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016*” e alla Legge n. 143/1949 e ss.mm.ii.:

Categoria d’opera	Descrizione	ID. Opera	Grado di complessità	Importo lavori
Idraulica	Opere di navigazione interna e portuali	D.01	0.65	€ 19.544.200,62

Il criterio di calcolo dei corrispettivi è vincolante e onnicomprensivo.

Il corrispettivo complessivo spettante all’Affidatario come compenso, spese e oneri accessori, posto a base di gara, è determinato pari ad **euro 105.653,15**, oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001).

Lo schema riepilogativo del corrispettivo delle prestazioni professionali previste è indicato nella tabella 3.

Detto corrispettivo sarà ripartito secondo le incidenze percentuali delle singole fasi come di seguito indicato:

- Fase 4.1 – fase preliminare di consultazione: 20%;
- Fase 4.2 – procedura ambientale integrata: 80%.

Faranno parte integrante del servizio in argomento la redazione di eventuali perizie tecniche per l'affidamento di monitoraggi, analisi e/o rilievi che dovessero rendersi necessari per la redazione degli studi ambientali. A ciascuna perizia verrà riconosciuto un corrispettivo forfetario pari ad euro 2.000,00 per la redazione ed euro 1.000,00 per la direzione dell'esecuzione (compresa l'emissione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione del servizio recante l'importo da liquidare). Ai predetti importi verrà applicato il ribasso offerto.

I costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero), in quanto per il servizio di cui trattasi non si ravvisano, oltre a quelli ordinariamente prevedibili, rischi speciali di interferenza.

2. I corrispettivi come sopra desunti sono comunque ritenuti dalle parti adeguati all'importanza ed alla tipologia dell'intervento a cui il servizio in questione verte, oltre che al decoro delle professioni ai sensi dell'art. 2233, secondo comma del Codice Civile. Tali corrispettivi si intendono altresì comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

3. L'Affidatario, qualora nel corso dell'espletamento del servizio, sulla base delle autonome scelte professionali, rilevi delle esigenze tali da comportare modifiche al complessivo compenso economico del servizio in argomento nelle singole categorie come precedentemente individuate, potrà rimodulare gli importi delle stesse categorie e classi purché:

- siano rispettati gli obiettivi preposti all'intervento in base al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- siano comunque osservate le norme legislative vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di contratti pubblici.

Eventuali rimodulazioni del corrispettivo economico di cui sopra dovranno avvenire sempre in base ai criteri ed alle tariffe di cui alla Legge n. 143/1949 e ss.mm.ii., al D.M. della Giustizia n. 143/2013 e al D.M. della Giustizia 17 giugno 2016, nonché con applicazione dello sconto in ribasso già offerto dall'Affidatario e stabilito ai fini dell'assunzione dell'incarico per il servizio in argomento.

4. Eventuali prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per esigenze sopravvenute nel corso del servizio, compresa la redazione delle perizie sopra dette, verranno compensate, purché ordinate o comunque concordate per iscritto con la committenza, sempre secondo i criteri e le tariffe come sopra adottati nella determinazione del corrispettivo economico relativo al servizio medesimo, nonché con applicazione dello sconto già per quest'ultimo stabilito; ciò fatte comunque salve le condizioni di cui al precedente punto 9. Non verranno compensate dall'Autorità le prestazioni aggiuntive che fossero dovute per colpe, negligenze o errori dell'Affidatario.

5. Fatti salvi i casi di prestazioni aggiuntive sopra contemplate, il corrispettivo totale previsto dal presente disciplinare resta fisso ed invariabile, a prescindere dall'effettiva entità che, per l'intervento a cui il servizio in questione verte, verrà riscontrata, anche fosse in aumento o in diminuzione, in sede di redazione degli studi ambientali.

6. Ai fini del servizio in questione, l'I.V.A. non è imponibile, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche sentenza n. 5798 del 19/04/2011 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile.

	Idraulica	
	Navigazione	
	Valore dell'opera [V]: 19'544'200.62 € Categoria dell'opera: IDRAULICA Destinazione funzionale: Navigazione Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.2123% Grado di complessità [G]: 0.65 Descrizione grado di complessità: [D.01] Opere di navigazione interna e portuali Specifiche incidenze [Q]:	
1)	FASE 4.1: Redazione elaborati per scoping VIA-VAS	18.791,36 €
	TOTALE FASE 4.1 (1)	18.791,36 €
2)	Fase 4.2: Studio di impatto ambientale (QbII.24):	37.582,71 €
3)	Fase 4.2: Integrazione con rapporto Ambientale	30.066,17 €
4)	Fase 4.2: Piano di monitoraggio ambientale (QbII.25):	6.720,11 €
	TOTALE FASE 4.2 (2+3+4)	74.368,99 €
	TOTALE PRESTAZIONI (1+2+3+4)	93.460,35 €
	SPESE (13,41%)	12.492,80 €
TOTALE COMPLESSIVO		105.653,15 €

Tabella 3: schema riepilogativo del corrispettivo delle prestazioni professionali

15. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI

1. I corrispettivi economici ed i relativi adeguamenti come previsti dal presente disciplinare verranno corrisposti secondo le seguenti modalità:

- le somme dovute a compenso della redazione del SAPI (ammontante al 20% del compenso complessivo) verranno corrisposte come di seguito indicato:
 - il 60% di quanto dovuto per la fase preliminare entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del SAPI completo di tutti gli elaborati di cui al paragrafo 4.1;
 - il restante 40% di quanto dovuto per la fase preliminare entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione da parte del MITE del parere di scoping.
- le somme dovute per la redazione delle eventuali perizie e per l'esecuzione del servizio di direzione dell'esecuzione verranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione;
- le somme dovute a compenso per le prestazioni della redazione del SAI (ammontante al 80% del compenso complessivo) verranno corrisposte come di seguito indicato:
 - il 60% di quanto dovuto per la procedura ambientale integrata entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del SAI completo di tutti gli elaborati di cui al punto 4.2;
 - il restante 40% di quanto dovuto per la procedura ambientale integrata entro n.30 giorni dall'emissione da parte del MITE del parere di VIA-VAS.

2. La liquidazione dei compensi per il servizio in argomento resta sempre subordinata al permanere dell'efficacia temporale delle assicurazioni di legge dovute dall'Affidatario, nonché alla regolarità delle fatture fiscali in proposito emesse e degli adempimenti da egli dovuti per legge in materia previdenziale e fiscale (per la verifica di tali regolarità, si farà riferimento alle disposizioni di legge).

3. Qualunque somma dovuta dall'Affidatario all'Autorità, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, verrà compensata sui pagamenti spettanti all'Affidatario medesimo. Se i crediti da quest'ultimo maturati fossero insufficienti per il pagamento delle penali, danni o quant'altro dovuto, l'Affidatario sarà tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto della committenza ad esperire le azioni che ritenga più opportune e convenienti per il reintegro delle somme dovute in base ai propri diritti.

4. Durante la sola redazione del SAPI e del SAI, nel caso di sospensioni del servizio di durata superiore a n. 30 giorni naturali e consecutivi non dipendenti dall'operato dell'Affidatario, il responsabile del procedimento potrà autorizzare, in deroga a quanto sopra, il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte in quota parte proporzionale all'ammontare del loro valore; ciò fatti salvi i termini per il pagamento delle rate a saldo.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 – comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Affidatario potrà richiedere un'anticipazione pari al 20% del corrispettivo previsto secondo le modalità indicate nell'articolo medesimo.

16. ASSICURAZIONI

La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Affidatario come effetto dell'affidamento. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi.

Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

Ai sensi dell'art. 24, co. 4, secondo periodo del medesimo decreto, il professionista aggiudicatario deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento al servizio affidato, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, per danni diretti derivanti da errata conduzione del servizio. La polizza, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di emissione da parte del MITE del parere di VIA-VAS.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve inoltre prestare garanzia definitiva come per legge. La mancata produzione della polizza assicurativa di cui al precedente punto prima della consegna del SAPI attinente al servizio in questione esonererà la committenza al pagamento dei previsti compensi economici.

La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione di indagini e rilievi.

17. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario del servizio di cui al presente disciplinare non può avvalersi del subappalto, fatte salve le disposizioni del medesimo articolo di legge. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà osservare tutte le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, nel testo vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento individuata dalla Stazione Appaltante.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al servizio in argomento successivamente alla stipulazione del contratto, le parti indicano di comune accordo quale foro competente quello di Ancona, escludendo ogni ulteriore foro rispetto ad concorrente, facoltativo e/o alternativo, e comunque a priori la possibilità del ricorso all'arbitrato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maria Letizia VECCHIOTTI



ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

- All.1** delibera del Comitato Portuale n. 10 del 29.04.2016 di avvio delle procedure progettuali ed amministrative volte alla realizzazione del banchinamento;
- All.2** progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- All.3** determinazione conclusiva della Conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art.14 – comma 3 – della Legge n.241 del 1990 in data 30.04.2019;
- All.4** delibera del Comitato di Gestione n. 19 del 23.07.2019 di adozione della variante localizzata e del Rapporto Preliminare Ambientale;
- All.5** Rapporto Preliminare Ambientale;
- All.6** delibera dalla Giunta del Comune di Ancona n. 221 in data 19.04.2018 di intesa per l'attuazione dell'intervento;
- All.7** nota prot.4662 del 07.08.2019, istanza alla Regione Marche per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante localizzata;
- All.8** decreto n.189 del 14.10.2019 della Regione Marche di assoggettabilità a VAS della variante localizzata;
- All.9** pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti durante l'istruttoria della verifica di assoggettabilità a VAS;
- All.10** nota prot.5086 del 09.09.2019, istanza di parere del Consiglio Superiore dei LLPP per la variante localizzata;
- All.11** parere del Consiglio Superiore dei LLPP reso nell'adunanza del 25.11.2020.

